

laug

DECRETO
RETTORALE

<p>21 ottobre 2013</p> <p>Indizione delle elezioni suppletive della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico per la parte residua del triennio 2012/2015</p>	<p>Da-ai</p> <p>Università Iuav di Venezia</p> <p>ARCHIVIO DI ATENEO</p> <p>repertorio decreti rettorali</p> <p>repertorio n. 559 / 2013</p> <p>prot. n. 18767 del 22/10/2013</p> <p>anno tit. I cl. 13 fasc.</p>
---	--

il rettore

visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia ed in particolare gli articoli 10, 14 e 45;
visto il regolamento generale di ateneo ed in particolare gli articoli 12 e 15;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 2;
visto il decreto rettorale 4 giugno n. 300 con il quale sono state indette per il 26 giugno 2012 le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico e amministrativo nei consigli dei dipartimenti di Iuav e nel senato accademico;
visto il verbale del 3 luglio 2012 con il quale la commissione elettorale, recepito il verbale della commissione di seggio del 26 giugno 2012, accertate la conformità e la validità degli esiti delle votazioni e rilevato che non sono pervenuti ricorsi avverso gli esiti elettorali, ha proclamato eletto il dott. Davide Buldrini quale rappresentante del personale tecnico e amministrativo;
visto il decreto rettorale 9 luglio 2012 n. 397 con il quale sono state nominate le rappresentanze del personale anche tecnico e amministrativo nel senato accademico dell'Università Iuav di Venezia per il triennio 2012/2015;
vista la nota del 23 agosto 2013 n. 13841 con la quale il dott. Davide Buldrini rassegna le proprie dimissioni da rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico per motivi di ordine professionale;
visto il decreto rettorale 24 settembre 2013 n. 498 con il quale in seguito alle dimissioni del dott. Davide Buldrini si è provveduto a sostituire il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel senato accademico dell'Università Iuav di Venezia per la parte residua del triennio 2012/2015;
visti i rilievi pervenuti da parte delle principali organizzazioni sindacali dell'ateneo su tale sostituzione;
ritenuta la necessità di provvedere all'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo in senato accademico al fine di garantire l'operatività dell'organo di governo nella composizione prevista dallo statuto di Iuav;
considerato di conferire il mandato per il periodo rimanente alla naturale scadenza delle altre rappresentanze del personale nominate in senato accademico per il triennio 2012/2015

decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico per la parte residua del triennio 2012/2015.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2013 dalle ore 9 alle ore 13.

articolo 2 (elettorato attivo e passivo)

1 L'elettorato attivo spetta al personale tecnico e amministrativo di Iuav assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.

2 L'elettorato passivo spetta al personale tecnico e amministrativo di Iuav assunto a tempo indeterminato, anche in regime di part time, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

articolo 3 (organi elettorali)

1 E' costituita la commissione elettorale composta da Monica Gallina, che svolge le funzioni di presidente, da Domenico Tenderini e da Valentina Garuzzo con funzioni di segretario della commissione.

2 Alla commissione elettorale sono affidati i compiti di:

- a) ricevere le candidature presentate;
- b) curare ogni iniziativa utile alla promozione e informazione;

C

**DECRETO
RETTORALE**

c) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
d) valutare gli eventuali ricorsi presentati entro il termine perentorio di tre giorni dall'esito delle votazioni;

e) proclamare gli eletti che saranno successivamente nominati con decreto del rettore.

3 Qualora un componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, deve immediatamente dimettersi e il rettore provvede all'individuazione di un sostituto con proprio provvedimento.

4 L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è la segreteria del direttore e degli affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

articolo 4 (candidature)

1 Le candidature per la rappresentanza di cui all'articolo 1 sono individuali e devono essere presentate alla commissione elettorale, tramite l'ufficio elettorale, entro le ore 12 del 6 novembre 2013.

2 L'ufficio elettorale provvede alla pubblicazione delle candidature, attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo per ordine alfabetico.

articolo 5 (elenchi elettorali)

1 Gli elenchi elettorali sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.

2 Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi elettorali possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al direttore generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto sentiti gli uffici competenti e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

articolo 6 (seggi elettorali)

1 Con successivo provvedimento il direttore generale provvede a costituire i seggi incaricati delle operazioni elettorali e ne definisce i compiti sulla base della procedura adottata.

2 Il personale tecnico e amministrativo che abbia presentato la propria candidatura per l'elezione della rappresentanza di cui al presente provvedimento, non può essere nominato quale componente di seggio elettorale.

3 Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti il seggio, uno dei quali deve essere il presidente o il segretario.

articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Le elezioni si svolgono secondo le normali procedure che prevedono l'utilizzo di schede elettorali cartacee.

2 Nelle giornate previste per le votazioni sono ammessi a votare gli elettori che risultano iscritti negli elenchi elettorali.

3 Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- accertamento dell'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;
- firma dell'elettore sull'apposito registro;
- entrata dell'elettore nell'apposita cabina ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della Commissione di seggio;
- successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.

4 Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

5 Qualora sia indicato più di un nominativo o l'indicazione della preferenza non corrisponda ad alcun candidato, il voto sarà considerato nullo.

6 Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare da un elettore che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento.

7 Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

8 L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

articolo 8 (validità delle votazioni)

1 Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

2 L'invalidità delle votazioni relative all'elezione della rappresentanza di cui al comma 1, non pregiudica il funzionamento dell'organo collegiale.

-e

DECRETO
RETTORALE

3 Qualora la votazione non risultasse valida le elezioni saranno reindette entro e non oltre trenta giorni.

articolo 9 (operazioni di scrutinio)

1 Al termine delle operazioni di voto, la commissione di seggio elettorale verificato il raggiungimento del quorum procederà allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed all'immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali all'ufficio elettorale.

2 Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

articolo 10 (risultati delle votazioni)

1 Al termine delle operazioni di scrutinio l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni.

2 Per la rappresentanza di cui al presente provvedimento risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3 A parità di voti è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità nell'anzianità di servizio, il candidato che ha maggiore età.

4 Qualunque elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale entro tre giorni dalla data di pubblicizzazione dei risultati da parte dell'ufficio elettorale.

5 La commissione elettorale, decorsi tali termini, proclama l'eletto che viene successivamente nominato con decreto del rettore.



Articolo 11 (norme finali)

1 Il decreto rettorale 24 settembre 2013 n. 498 di cui alle premesse si intende annullato, così come tutte le precedenti disposizioni che siano in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento.

2 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

3 Il presente decreto, fin d'ora esecutivo, è trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza agli organi di governo e alle strutture di Iuav ed è pubblicato nel web dell'ateneo.

Venezia, 21 ottobre 2013

<p>il direttore generale f.f. Laura Casagrande</p> 	<p>il rettore Amerigo Restucco</p> 
--	--